

**CONVENZIONE TRA L'UNIONE TERRE DI CASTELLI E LE SCUOLE
DELL'INFANZIA PRIVATE PARITARIE DEI COMUNI DI
CASTELNUOVO RANGONE, CASTELVETRO DI MODENA,
SPILAMBERTO E ZOCCA**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **30** del mese di **novembre**, in Vignola (MO), presso gli uffici della Struttura Welfare Locale dell'Unione di Comuni Terre di Castelli, con la presente scrittura privata da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 nr. 131,

TRA

L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI (codice fiscale e partita IVA 02754930366), con sede in Vignola, Via Bellucci 1, rappresentata dalla Dirigente della Struttura Welfare Locale, Dott.ssa Flavia Giovanardi, in esecuzione dell'atto monocratico del Presidente dell'Unione, Decreto nr. 22 del 6/09/2017 e della deliberazione G.U. n. 120 del 15/11/2018, di seguito denominata semplicemente "Unione";

E

La **SCUOLA D'INFANZIA "DON ALESSIO VERUCCHI"** (codice fiscale e partita IVA 00757700364), con sede in Montale Rangone, Via della Chiesa 4/A, rappresentata da Don Andrea Gianelli;

E

La **SCUOLA D'INFANZIA "V. FERRARI"** (codice fiscale e partita IVA 00762550366), con sede in Castelnuovo Rangone, Via Matteotti 7, rappresentata da Davide Cavalieri;

E

La **SCUOLA D'INFANZIA "DON PAPAZZONI - Fondazione"** (codice fiscale e partita IVA 00766960363), con sede in Castelvetro, Via Cialdini 13, rappresentata da Cleto Ramini;

E

La **SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE "SANT'ANTONINO DIACONO MARTIRE"** (codice fiscale e partita IVA 01732480361), con sede in Levizzano, Via Braglia 1, rappresentata da Don Vittorio Pastorelli;

E

L'ASILO INFANTILE DELL'OPERA "M. QUARTIERI" (codice fiscale e partita IVA 01729460368), con sede in Spilamberto, Via Marconi 3, rappresentata da Don Davide Sighinolfi;

E

L'ASILO "A. RONCHI – Fondazione" (codice fiscale e partita IVA 00699740361), con sede in Zocca, via Tesi 1218, rappresentata da Giancarlo Pianazzi;

PREMESSO CHE

- la L. 28 marzo 2003, n. 53, all'Art. 2, comma 1, lettere d) ed e) inserisce la scuola dell'infanzia di durata triennale, nell'articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, assicura l'uguaglianza di opportunità, il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori e la generalizzazione dell'offerta formativa e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell'infanzia e con la scuola di base;

- la L. 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" definisce il sistema nazionale di istruzione, costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti Locali che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzati da requisiti di qualità ed efficacia" (art. 1, comma 2);

- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10" è finalizzata alla promozione e qualificazione di interventi per il diritto allo studio in favore dell'intero sistema nazionale di istruzione, come definito dalla L. n. 62/2000, nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di scelta educativa delle famiglie;

- la Legge Regionale 30 giugno 2003, n. 12 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro" all'art.18 garantisce il diritto dei bambini a percorsi che rispettino le fasi del loro sviluppo anche tramite la continuità educativa orizzontale tra le scuole dell'infanzia e verticale con i servizi educativi per la prima infanzia;

- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 che prevede l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole

dell'infanzia e che a tal fine l'Unione Terre di Castelli e la scuole private paritarie del territorio, tramite il sistema delle convenzioni, concorrono alla realizzazione di interventi per la qualificazione ed il consolidamento de servizi educativi per l'infanzia volti a sostenere il sistema integrato di educazione e istruzione, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 65/2017;

- lo Statuto dell'Unione all'art. 3, comma 3, recita: "nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal proprio Statuto";

- che l'Unione ritiene che la scuola sia uno degli ambiti dove maggiormente si gioca la sfida dell'attuale società multietnica e multireligiosa, e che sia, di conseguenza, strategico l'impegno volto a costruire una nuova coesione sociale proprio a partire dai bambini, dalle loro famiglie, dal personale della scuola e dalle dirigenze scolastiche, statali e non statali;

- che la presenza delle scuole dell'infanzia paritarie costituisce, per il forte radicamento nel tessuto sociale in cui operano, un valore da salvaguardare e una garanzia di pluralismo istituzionale che, dando vita ad un sistema integrato di servizi per l'infanzia, come indicato dalla recente normativa regionale e statale, può offrire alle famiglie diverse opportunità formative ed educative e soddisfare l'universalità delle loro richieste;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - ACCOGLIENZA DEI BAMBINI

L'Ente gestore della scuola si impegna ad accogliere, senza discriminazioni di sesso, razza, etnia, cultura e religione, tutti i bambini in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2. lett. E, della Legge 28 marzo 2003, n° 53 e D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.

L'accesso è riservato, in via prioritaria, ai bambini residenti nel Comune ove ha sede la scuola e, in subordine, ai bambini residenti nei Comuni dell'Unione.

Al termine delle iscrizioni, gli Enti Gestori si impegnano a condividere con le direzioni scolastiche statali del proprio territorio gli elenchi dei richiedenti l'iscrizione, dei bambini ammessi e dei rimanenti in lista d'attesa, così da consentire una conoscenza completa dell'andamento dell'anagrafica scolastica e un governo il più efficace possibile della stessa.

Entro 15 giorni dal termine delle iscrizioni in base ai tempi prescritti dalla circolare ministeriale, l'ente gestore scuole informerà l'ufficio scuola dell'Unione di avere o di non avere esaurito, con bambini residenti nel Comune ove ha sede la scuola, tutti i posti a disposizione. Nella seconda eventualità, comunicherà il numero dei posti a disposizione per i bambini non accolti nelle scuole statali residenti:

- nel Comune dove ha sede la scuola
- negli altri Comuni dell'Unione.

Entro 15 giorni da questa comunicazione, gli uffici dell'Unione, verificata presso le famiglie la disponibilità ad accettare l'inserimento

presso tali scuole, ne daranno comunicazione alla scuola stessa. In caso di mancata accettazione, le scuole sono ritenute libere di accogliere, senza decurtazione, le richieste a loro pervenute. Qualora invece, l'Ente gestore accogliesse in via prioritaria bambini residenti in Comuni non facenti parte dell'Unione, il contributo di cui al seguente Art. 15 verrà decurtato proporzionalmente al numero di tali bambini.

Art. 2 – INTEGRAZIONE DEI BAMBINI CON DISABILITA'

Gli Enti gestori si impegnano a favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini disabili nel rispetto della ripartizione delle competenze in capo ad Ausl, Scuola ed Ente Locale, così come disciplinate dall'Accordo di Programma provinciale per l'integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado. Sulla base della "Diagnosi Funzionale per l'integrazione scolastica" e delle eventuali altre indicazioni fornite dal servizio di N.P.I.A., gli Enti Gestori si impegnano a garantire il sostegno didattico. Parimenti l'Unione si impegna, nel caso sia necessario un sostegno educativo-assistenziale, ad intervenire con gli stessi criteri e modalità osservate nelle scuole statali. Potrà pertanto assegnare personale educativo-assistenziale (PEA) tramite la Cooperativa appaltatrice del servizio o, su richiesta della scuola, riconoscerà all'Ente Gestore una somma a destinazione vincolata dello stesso importo previsto con il pagamento diretto all'appaltatore. Tale contributo verrà erogato in due tranches nel corso dell'anno scolastico, previa comunicazione da parte della scuola della realizzazione dell'effettivo servizio.

Art. 3 - PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIE

L'Ente gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla gestione della scuola, sia a livello organizzativo, sia a livello educativo, attraverso la costituzione e la regolare attività di organi collegiali in cui siano rappresentate le famiglie e le componenti scolastiche, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole statali.

Art. 4 - CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI

Gli Enti gestori si impegnano a riconoscere una riduzione della retta a quelle famiglie di cui accertino condizioni di difficoltà socio-economiche. Le rette mensili applicate alle famiglie non saranno comunque inferiori alla spesa sostenuta dalle famiglie nelle scuole dell'infanzia statali.

Art. 5 - ORIENTAMENTI EDUCATIVI, PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Gli Enti gestori, pur mantenendo la propria autonomia pedagogica, si impegnano ad attuare le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia, a norma dell'Art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2009, di cui al regolamento approvato con D.M. n. 254 del 2012 e ogni altra indicazione statale e/o regionale in materia anche successiva all'approvazione della presente convenzione. Gli Enti gestori si impegnano altresì ad adottare un modello organizzativo che rispetti i requisiti per la parità previsti dalla Legge 10 marzo 2000, n. 62.

La scuola dell'infanzia convenzionata funziona per un minimo di 8 ore

giornaliere (comprehensive di eventuali servizi di pre e post scuola) per cinque giorni alla settimana e per almeno 39 settimane per anno scolastico. Gli Enti gestori definiscono e rendono noto agli utenti e all'Unione il calendario annuale e l'orario di funzionamento della scuola.

Gli Enti gestori si impegnano altresì ad assicurare un rapporto tra il numero degli insegnanti e il numero delle sezioni che garantisca il raggiungimento delle finalità educative e formative della scuola.

L'Unione e il Comune sede della scuola facilitano l'accesso degli utenti delle scuole convenzionate a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa e a tutte le opportunità informative e formative organizzate per gli utenti delle altre scuole.

Art. 6 – SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO

L'Unione Terre di Castelli e le scuole dell'infanzia private paritarie collaborano nella realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione così come previsto dal decreto legislativo 65/2016 e secondo la programmazione regionale, attraverso interventi volti a qualificare la rete dei servizi per l'infanzia e valorizzare nel suo insieme l'intero sistema integrato composto da soggetti pubblici e privati. E' facoltà dell'Unione Terre di Castelli prevedere forme integrative di sostegno economico alle scuole dell'infanzia private paritarie a fronte di eventuali stanziamenti assegnati a tal fine dallo Stato all'Unione.

Art. 7 – ADEGUATEZZA STRUTTURALE – TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Gli Enti gestori garantiscono locali idonei al funzionamento e allo svolgimento dell'attività didattica nel rispetto della normativa per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità dei locali e le condizioni igienico - sanitarie, in capo all'AUSL competente.

In caso di costruzione di nuovi edifici e di ristrutturazione di edifici preesistenti, gli enti gestori dovranno attenersi ai requisiti minimi spaziali richiesti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Gli Enti gestori garantiscono inoltre l'adempimento di tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di ogni altra normativa in materia che dovesse essere emanata successivamente alla presente convenzione.

Art. 8 - VIGILANZA IGIENICO SANITARIA

La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è assicurata dai competenti servizi dell'AUSL.

Art. 9 – QUALIFICA E TRATTAMENTO DEL PERSONALE

Il personale docente deve essere in possesso del titolo di studio e delle eventuali abilitazioni previste dalle leggi dello Stato. I rapporti di lavoro saranno regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro di settore. E' facoltà dell'Amministrazione dell'Unione chiedere informazioni al riguardo.

Gli Enti Gestori hanno l'obbligo di non avvalersi di personale che si trovi nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge n. 38/2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia".

Il personale volontario eventualmente presente dovrà comunque essere provvisto del titolo di studio corrispondente alla funzione svolta o del diploma di scuola media superiore nel caso integri e non sostituisca il personale docente dipendente. Dovrà inoltre essere coperto da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi ed infortuni.

Art. 10 – FORMAZIONE PERMANENTE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

Gli Enti gestori assicurano, nell'ambito dell'orario del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione educativo-didattica, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale. Gli Enti gestori si impegnano inoltre a promuovere la qualificazione dell'offerta educativa e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i nidi d'infanzia, la scuola primaria, altre scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri enti preposti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

Art. 11 – ASSICURAZIONI

E' fatto obbligo agli Enti gestori di provvedere sia all'assicurazione di tutto il personale per responsabilità civile per danni verso terzi ed infortuni, sia alla copertura assicurativa dei bambini. A tutela degli stessi, le polizze dovranno offrire congrue garanzie e adeguati massimali.

Art. 12 – COORDINAMENTO PEDAGOGICO

Gli Enti gestori, per realizzare il coordinamento tra i servizi educativi convenzionati e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio, si avvalgono di proprie figure professionali dotate di specifica laurea ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico con funzioni di coordinamento pedagogico.

Art. 13 – SERVIZI PER L'ACCESSO

Gli Enti gestori assicurano un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche approvate dal competente servizio S.I.A.N. dell'Ausl.

Gli Enti gestori si impegnano a garantire, qualora effettui un autonomo servizio di trasporto, il rispetto della legislazione vigente in materia nonché la vigilanza dei bambini sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

Nell'eventualità in cui l'Ente gestore non effettui un autonomo servizio di trasporto, l'Unione potrà consentire l'utilizzo dei propri scuolabus ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia parificata per cui la Scuola ne faccia richiesta, solo previa verifica della possibilità organizzativa e del non aggravio di alcun onere aggiuntivo. Nel caso, la tariffa richiesta alle famiglie sarà quella applicata nell'anno scolastico di riferimento alle famiglie frequentanti le scuole statali.

Art. 14 – INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

Gli Enti gestori, all'avvio dell'anno scolastico, si impegnano a comunicare all'Unione le informazioni relative a:

- nominativi degli iscritti, loro residenza e data di nascita	
- numero delle sezioni attivate	
- calendario scolastico e orari della scuola	
- rette applicate	
- nominativi del personale insegnante e titolo di studio	
- criteri di ammissione	
- copia delle polizze assicurative stipulate per il personale e per i bambini.	
A conclusione dell'attività annuale, si impegna a trasmettere copia del Bilancio consuntivo.	
Art. 15 – IMPEGNI DELL' ENTE LOCALE	
L'Unione si impegna a sostenere finanziariamente le scuole dell'infanzia convenzionate per la gestione e la qualificazione del servizio, erogando un contributo annuale massimo quantificato per ciascuna sezione attivata in € 12.250,00	
(dodicimiladuecentocinquanta), prevedendo una diminuzione in caso di accoglimento di bambini non residenti, accolti con modalità differenti da quanto previsto dall'art. 1.	
L'importo potrà essere rivisto o confermato negli anni successivi di vigenza della presente Convenzione.	
Il contributo annuale sarà corrisposto entro il mese di maggio di ciascun anno, compatibilmente con i tempi di approvazione del Bilancio dell'Unione.	
Art. 16 –MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE	
E' facoltà dell'Unione programmare, con tutti o con ciascuno degli Enti	

gestori, incontri di verifica della corretta applicazione della presente Convenzione anche al fine di promuovere lo scambio di valutazioni, pareri e informazioni sull'andamento della stessa.

Pari facoltà è data a ciascun Ente Gestore che può, in qualsiasi momento ne rilevi la necessità, richiedere incontri all'Unione.

Art. 17 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha decorrenza dall'adozione del relativo atto di approvazione da parte del competente organo dell'Unione e ha validità per gli anni scolastici 2018-19, 2019-20 e 2020-21.

Art. 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Unione Terre di Castelli e gli enti gestori delle scuole dell'infanzia private paritarie nell'ambito della presente convenzione cooperano per il rafforzamento di un sistema integrato di servizi per l'infanzia, con un rapporto paritario in merito al trattamento dei dati personali degli interessati. Essi sono pertanto contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del regolamento europeo n. 679/2016. A tal fine si impegnano a sottoscrivere apposito accordo interno secondo quanto previsto dalla normativa citata che regolamenti le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal regolamento.

Art. 19 – IMPOSTA DI BOLLO

Il presente atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. 4 (quattro) contrassegni di € 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica del documento.

Il presente atto composto da numero 13 (tredici) pagine scritte per

intero e numero 20 (venti) righe della pagina 14 (quattordici), sarà
annotato nell'apposito elenco conservato presso il Servizio Segreteria
Generale dell'Unione Terre di Castelli.

Letto, approvato e sottoscritto.

per **L'UNIONE DI COMUNI TERRE DI CASTELLI**

Dirigente della Struttura Welfare Locale

Flavia Giovanardi _____

per la **SCUOLA D'INFANZIA "DON ALESSIO VERUCCHI"**

Don Andrea Gianelli _____

per la **SCUOLA D'INFANZIA "V. FERRARI"**

Davide Cavalieri _____

per la **SCUOLA D'INFANZIA "DON PPAZZONI - Fondazione"**

Cleto Ramini _____

per la **SCUOLA D'INFANZIA PARROCCHIALE "SANT'ANTONINO
DIACONO MARTIRE"**

Don Vittorio Pastorelli _____

per l'**ASILO INFANTILE DELL'OPERA "M. QUARTIERI"**

Don Davide Sighinolfi _____

per l'**ASILO "A. RONCHI - Fondazione"**

Giancarlo Pianazzi _____